

**DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 175/2009

OGGETTO: Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 150/2009. Collegio Arbitrale dell'Agenzia: provvedimenti.

L'anno **duemilanove** addì **17** del mese di **dicembre** alle ore **13.00 e seguenti** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in **ROMA**, Piazza Cavour, n.25, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • MELILLI Dott. Fabio | <i>Presidente</i> |
| • VIGNERI Prof.ssa Avv. Adriana | <i>Vicepresidente</i> |
| • ANNIBALI Dott. Alessandro | <i>Consigliere</i> |
| • DANZI' Dott.ssa Maria Angela | <i>Consigliere</i> |
| • NICOTRA Prof.ssa Avv. Ida | <i>Consigliere</i> |
| • PAOLINI Dott. Carlo | <i>Consigliere</i> |
| • RENZI Dott. Matteo | <i>Consigliere</i> |
| • RUFFINO Dott.ssa Daniela | <i>Consigliere</i> |
| • SORO Avv. Francesco | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Presidente, Dott. Fabio Melilli.**

Partecipa alla seduta il **Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Marini**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 175 DEL 17 DICEMBRE 2009

Oggetto: Art. 73, comma 1, del D.Lgs. 150/2009. Collegio Arbitrale dell’Agenzia: provvedimenti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- il d.P.R. 465/97 all’art. 6 “Competenze dei consigli di amministrazione”, recita che “1. Il Consiglio nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell’albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all’amministrazione dell’Agenzia. In particolare: ...g) nomina il collegio arbitrale di disciplina di cui all’articolo 17, comma 3, e provvede all’irrogazione delle sanzioni disciplinari a Conclusione dei relativi procedimenti, salvo che tale competenza non sia attribuita ai consigli di amministrazione delle sezioni regionali; ...”;
- l’art. 17 del medesimo D.P.R. regola il Procedimento disciplinare nei seguenti termini:
 - “*Procedimento disciplinare*
 - 1. Presso il consiglio nazionale di amministrazione e presso i consigli di amministrazione delle sezioni regionali è istituito un ufficio per l’istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai segretari comunali e provinciali.
 - 2. I consigli di amministrazione delle sezioni regionali sono competenti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro con l’Agenzia. Il consiglio nazionale di amministrazione è competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro con l’Agenzia.
 - 3. Fino a che la disciplina contrattuale non avrà regolato la materia, presso la sede centrale dell’Agenzia è altresì istituito, ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, un collegio arbitrale di disciplina, presieduto da un magistrato anche in quiescenza, appartenente alla giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile, e composto, oltre che dal presidente, da quattro membri designati dal consiglio nazionale di amministrazione, di cui due in rappresentanza degli iscritti all’albo. Dinanzi a tale collegio possono essere impugnati i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari adottati dai consigli di amministrazione nazionale o delle sezioni regionali.

4. *Ogni ulteriore aspetto del procedimento e le sanzioni disciplinari sono rimesse alla contrattazione collettiva, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa della disciplina contrattuale si applicano, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui all'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 29/1993 e, sotto il profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*";

- sulla scorta del sopra riportato disposto normativo il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 7 del 7 gennaio 1999, ha proceduto alla nomina del Collegio Arbitrale di Disciplina dell'Agenzia;

Ricordato, altresì, che con deliberazione n. 173 del 27 luglio 2000, il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Collegio Arbitrale di Disciplina funzioni sussidiarie consultive;

Rammentato, inoltre, che:

- il contratto dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 all'art. 58 sancì che *"dalla data di entrata in vigore del presente contratto è disapplicata la disciplina di cui all'art. 17 del d.p.r. n. 465/1997"* in materia di procedimento disciplinare e che lo stesso contratto dei segretari comunali e provinciali, però, non prevede una regolamentazione della materia, né demandò per una tale previsione alla contrattazione decentrata integrativa;
- al fine di far fronte alla situazione creatasi, il Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 161 del 25 maggio 2001, nell'esercizio del suo potere organizzatorio di cui all'art. 6, comma 1 lettera g) del d.P.R. n. 465/1997, ha regolamentato in via provvisoria la materia riprendendo in sostanza la disciplina prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 465 del 1997 ed in particolare deliberò:

“

1. *di riconoscere ai Consigli di amministrazione delle sezioni regionali la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari che non comportino la risoluzione del rapporto con l'Agenzia e al Consiglio Nazionale di Amministrazione la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro con l'Agenzia;*
2. *di riconoscere la vigenza del Collegio Arbitrale di Disciplina istituito con deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 7 del*

- 7 gennaio 1999 dinanzi al quale possono essere impugnati i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari adottati dai Consigli di Amministrazione Nazionale o delle Sezioni Regionali;*
3. *di applicare, sotto il profilo procedurale, le disposizioni di cui all'art. 55 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, sotto il profilo sostanziale, le sanzioni disciplinari previste dagli artt. 78 e seguenti del d.P.R. n. 3 del 1957; ...”*

Dato atto che, sempre al fine di colmare il vuoto contrattuale, questo organo ha adottato:

- la deliberazione n. 305 del 24 luglio 2002 con cui si ribadiva la necessità, nell'attesa della definizione contrattuale della materia, di continuare ad osservare i criteri predisposti dalla delibera n. 161 del 2001;
- la deliberazione n. 37 del 19 febbraio 2003 e la n. 135 del 22 maggio 2003 con cui il Consiglio Nazionale di Amministrazione ha deliberato circa la ripartizione delle competenze tra Agenzia Nazionale e Sezioni Regionali dell'Agenzia per l'istruzione dei procedimenti disciplinari e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei segretari comunali;

Ricordato, in ultimo, che con deliberazione n. 139 del 28 novembre 2007, questo Consiglio nazionale provvedeva alla nomina del nuovo Collegio Arbitrale di Disciplina;

Tenuto presente che:

- in data 16 novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che al Capo V° reca importanti novazioni in tema di sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti, apportando radicali cambiamenti e nuove disposizioni agli articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regolano il procedimento disciplinare;
- gli artt. 68 e 69 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 hanno prodotto modifiche ed integrazioni all'art. 55 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- in particolare, l'art. 73, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ha statuito che *“Art. 73. Norme transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità, l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti*

di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla predetta data.”

Considerato che:

- la previsione sopra riportata dell'art. 73, comma 1, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 fa chiaramente venire meno la funzione giurisdizionale primaria propria di questo organo amministrativo;
- il novellato art. 55 del D.Lgs. 165/2001, non fa più alcuna menzione dei Collegi Arbitrali di Disciplina;
- il novellato art. 55 del D.Lgs. 165/2001, al comma 3, stabilisce che *“La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, ...”*, non lasciando alcuno spazio alla possibilità che la contrattazione collettiva possa prevedere di nuovo il ricorso al Collegio Arbitrale per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari;
- il venir meno della primaria e originaria funzione giurisdizionale del Collegio Arbitrale di Disciplina fa mancare il necessario presupposto legittimante la secondaria e sussidiaria funzione consultiva attribuita allo stesso organo arbitrale con deliberazione n. 173/2000;

Ricordata, infine, la circolare esplicativa n. 9 del 27 novembre 2009 della Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il d.P.R. 465/1997;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D. Lgs. 150/2009;

Vista la deliberazione n. 173/2000;

Vista la deliberazione n. 161/2001;

Vista la deliberazione n. 305/2002;

Vista la deliberazione n. 135/2003;

Vista la deliberazione n. 139/2007;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti:

DELIBERA

1. di prendere atto dell'art. 73, comma 1 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
2. di dare atto che entro il termine di sessanta giorni decorrente data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 il Collegio Arbitrale di Disciplina dell'Agenzia definirà i procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi al predetto organo, se in essere;
3. di ritenere, con il venir meno della primaria e originaria funzione giurisdizionale dell'organo, implicitamente abrogato e conseguentemente esaurita la vigenza del Collegio Arbitrale di Disciplina dell'Agenzia – allo scadere del termine di sessanta giorni decorrente data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – , stante l'entrata in vigore del nuovo disposto normativo in materia di procedimento disciplinare;
4. per l'effetto, si intendono revocate la deliberazione n. 173 del 27 luglio 2000; il punto 2 del dispositivo della deliberazione n. 161 del 25 maggio 2001; il punto 3 del dispositivo della deliberazione n. 305 del 24 luglio 2002; la deliberazione n. 139 del 28 novembre 2007;
5. di dare comunicazione ai membri del Collegio arbitrale di Disciplina dell'Agenzia dell'adozione della presente deliberazione;
6. di inviare la presente deliberazione alle OO.SS. di categoria.
7. Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, e s.m.i., è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all'albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal _____ e mediante inserimento nel sito internet dell'agenzia per _____ giorni dal _____.

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE